

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 04-09-1974

Costruzione, gestione e controllo degli asili -nido comunali

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 63 del 10
settembre 1974

Legge Regionale N. 48 Del 04-09-1974

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL VISTO
DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
si intende apposto per decorso
del termine di legge
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:*

<< Costruzione, gestione e controllo degli asili -nido comunali >>.

ARTICOLO 1

Al fine di realizzare l' istituzione ed il finanziamento degli asili - nido, la Regione ripartisce tra i Comuni ed i Consorzi dei Comuni i contributi assegnati dallo Stato ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

ARTICOLO 15

Il Comitato di gestione:

1) formula il progetto di bilancio preventivo dell' asilo - nido da sottoporre all' approvazione del Consiglio comunale o dall' Assemblea del Consorzio ai quali presenta altresì , allo scadere di ogni anno, una relazione sull' andamento del servizio, con riferimento all' attività

svolta, ai risultati conseguiti, alle esigenze rilevate;

2) elabora l' indirizzo pedagogico dell' asilo - nido, con l' assistenza di un collegio di esperti di notoria competenza da istituirsi presso l' amministrazione

regionale e composto da:

- a) un neuro - psichiatra infantile;
- b) un endocrinologo;
- c) un sociologo;
- d) **uno psicologo;**

3) elabora l' indirizzo assistenziale ed organizzativo dell' asilo - nido, sentita l' Assemblea di cui all' articolo 15 della presente legge;

4) esprime al Comune o al Consorzio di Comuni - che deve farne richiesta - il parere sulla gratuità od onerosità del servizio, proponendo, nella seconda ipotesi, i criteri per la determinazione della retta ed i casi di esonero;

5) decide sulle domande di ammissione all' asilo - nido, attenendosi ai criteri fissati dalla presente legge e dal regolamento di gestione;

6) propone al Consiglio comunale o all' Assemblea consorziale le modifiche del regolamento di gestione;

7) pronunzia, in forma scritta, sui reclami presentati dagli utenti.

ARTICOLO 17

Il personale dell' asilo - nido si distingue in:

- a) personale preposto all' attività pedagogico - assistenziale;
- b) personale preposto ai servizi.

Esso è tratto dall' organico del Comune e, in mancanza, è assunto mediante pubblico concorso ed inquadrato nei ruoli del personale comunale a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.